

REGOLAMENTO

Art. 1

Disposizioni di carattere generale.

La Camera Arbitrale istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Terni presta, su richiesta, la sua opera per la risoluzione delle controversie, tranne quelle per cui la legge ne esclude la possibilità, mediante l'utilizzo delle seguenti procedure:

- 1) arbitrato rituale;
- 2) arbitrato irrituale;
- 3) arbitraggio;
- 4) perizia contrattuale.

Il deposito di domande di arbitrato e di qualsiasi altro atto nonché il decorso dei termini previsti dal Regolamento è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto compresi.

Art. 2

Elenco degli Arbitri.

Il Consiglio Arbitrale forma l'elenco degli Arbitri.

Per ottenerne l'inserimento è necessaria l'iscrizione ad uno degli Ordini o Collegi di cui la Camera Arbitrale è composta, il parere favorevole del relativo Consiglio e la mancanza di condanne disciplinari o penali per delitti non colposi.

Le controversie di valore superiore a 25.000,00 Euro possono essere decise solo da professionisti iscritti nel relativo Ordine o Collegio da almeno 7 anni.

Art. 3

Elenco degli Arbitratori e Periti.

Il Consiglio Arbitrale forma l'elenco degli Arbitratori e Periti.

Per ottenerne l'iscrizione sono necessari gli stessi requisiti di cui all'art. 2, comma 2.

Per le professioni di cui non esiste Ordine o Collegio è sufficiente l'iscrizione ad uno dei registri tenuti presso la Camera di commercio di Terni, oltre gli altri requisiti.

Art. 4

Consulenti.

Gli Arbitri, gli Arbitratori ed i Periti potranno valersi quali consulenti di professionisti iscritti negli Albi Professionali della Provincia di Terni.

Art. 5

Cancellazione dagli elenchi.

Il Consiglio Arbitrale provvede alla cancellazione d'ufficio degli Arbitri, Arbitratori e Periti cui siano venuti meno i requisiti prescritti ed in tutti gli altri casi in cui ricorrano gravi motivi da valutarsi ad insindacabile giudizio del Consiglio Arbitrale medesimo.

Art. 6

Accordo compromissorio.

Quando le parti stipulano un accordo compromissorio (clausola arbitrale o compromesso) che contiene l'espressione "Arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Terni" o altra equivalente, tutte le controversie cui l'accordo si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale.

L'arbitrato rituale si conclude con una pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità all'art. 825 c.p.c..

Si fa luogo invece all'arbitrato irrituale, diretto a concludersi con una decisione (anch'essa denominata lodo) avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, quando la volontà delle stesse sia inequivocabilmente espressa in tal senso.

Qualora sorgano contestazioni sulla validità e significato dell'accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina dell'Arbitro, il Consiglio Arbitrale valuta, sentite le parti, se dare seguito al procedimento.

In caso d'incertezza deve essere data preferenza all'arbitrato rituale.
Quando le contestazioni sorgono successivamente alla nomina dell'Arbitro sarà questi a decidere.

Art. 7 Domanda d'arbitrato.

La parte che decide di dare avvio ad un procedimento di arbitrato rituale o irrituale dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera Arbitrale, la domanda in più esemplari e precisamente:

- un originale per la Segreteria,
- un originale per ciascuna controparte,
- tante copie quanti sono gli Arbitri.

Gli esemplari della domanda per la Segreteria e per le controparti devono essere in regola con l'imposta di bollo, mentre le copie per gli Arbitri sono prodotte in carta libera.

I documenti eventualmente allegati alla domanda possono essere depositati in formato cartaceo e su supporto informatico. Essi, oltre alla copia per la Segreteria, dovranno essere prodotti in tante copie quante sono le controparti e gli arbitri.

Il segretario provvede a trasmettere alla controparte la relativa copia a mezzo di Ufficiale Giudiziario.

La domanda deve contenere:

- a) il nome delle parti, i loro dati anagrafici, fiscali e residenza; per le società, la denominazione, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante;
- b) l'esposizione dei fatti, dei documenti e degli elementi di diritto su cui la pretesa si fonda;
- c) l'indicazione del valore della controversia;
- d) l'indicazione del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria;
- e) l'indicazione delle prove che si offrono;
- f) la nomina dell'Arbitro prescelto tra i professionisti di cui all'art. 2, nell'ipotesi di Collegio Arbitrale.

La parte, al momento del deposito della domanda, versa le spese di segreteria secondo le tariffe allegata e di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 8 Risposta del convenuto.

Il convenuto, entro 15 giorni dalla notifica della domanda, dovrà depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale la propria memoria di risposta in più esemplari e precisamente:

- un originale per la Segreteria,
- un originale per ogni controparte,
- tante copie quanti sono gli Arbitri.

Gli esemplari della memoria di risposta per la Segreteria e per le controparti devono essere in regola con l'imposta di bollo, mentre le copie per gli Arbitri sono prodotte in carta libera.

I documenti eventualmente allegati alla domanda possono essere depositati in formato cartaceo e su supporto informatico. Essi, oltre alla copia per la Segreteria, dovranno essere prodotti in tante copie quante sono le controparti e gli arbitri.

Il segretario provvederà a trasmettere al ricorrente la relativa copia tramite Ufficiale Giudiziario.

La memoria deve contenere:

- a) il nome, i dati anagrafici, fiscali e la residenza del convenuto; per le società, la denominazione, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante;
- b) la risposta e l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione degli elementi di fatto, dei documenti e degli elementi di diritto sulle quali si fondano;
- c) l'indicazione del valore economico della domanda riconvenzionale;
- d) la nomina dell'Arbitro prescelto tra i professionisti di cui all'art. 2, nell'ipotesi di Collegio Arbitrale;
- e) l'indicazione delle prove offerte.

La parte, al momento del deposito della memoria, versa le spese di segreteria secondo le tariffe vigenti e di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 9
Nomina degli Arbitri.

Le controversie instaurate in base al presente Regolamento sono decise da un Arbitro unico o da un Collegio di tre Arbitri prescelti tra i professionisti di cui all'art. 2. In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli Arbitri decide un Arbitro unico nominato dal Consiglio Arbitrale. Nella scelta degli Arbitri il Consiglio Arbitrale dovrà attenersi all'ordine dell'elenco tenuto dal Segretario in base alla data d'iscrizione tenendo altresì conto delle specifiche capacità dell'Arbitro da designare e delle indicazioni dei difensori delle parti.

ARBITRO UNICO

Qualora le parti abbiano previsto di designare di comune accordo l'Arbitro Unico, o comunque in tal senso decidano, tale designazione congiunta dovrà pervenire presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 15 giorni dal deposito della risposta della parte convenuta. L'Arbitro dovrà essere scelto tra quelli ricompresi nell'elenco di cui all'art. 2.

In mancanza di accordo tra le parti l'Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.

COLLEGIO ARBITRALE

Se non diversamente pattuito, il Collegio viene costituito nel seguente modo:

a) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta, designa un Arbitro; se la parte non vi provvede, l'Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;

b) il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato dai due Arbitri designati dalle parti con atto congiunto e dovrà essere un Avvocato. Tale designazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione loro inviata con raccomandata a. r. della Segreteria. Qualora essi non vi provvedano nei termini consentiti il terzo Arbitro sarà nominato dal Consiglio Arbitrale.

Art. 10
Pluralità di parti.

Nell'ipotesi di arbitrato con più di due parti aventi interessi contrastanti, in assenza di previsioni specifiche della clausola arbitrale e qualora le parti non convengano sulla nomina di un Arbitro Unico, il Consiglio Arbitrale nomina, secondo i criteri stabiliti all'art. 9, direttamente un Collegio di tre Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente.

Art. 11
Indipendenza degli Arbitri.

Tutti gli Arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti.

Gli Arbitri debbono astenersi dall'assumere l'incarico, o cessarlo, nel caso ricorrano i motivi di cui all'art. 51 c.p.c., nel caso in cui abbiano prestato, o prestino, la propria attività professionale per una delle parti e dei loro difensori, siano Collega di studio di uno dei difensori della parti stesse, siano parenti, coniugi od affini di una qualsiasi delle persone interessate all'arbitrato.

Art. 12
Accettazione della nomina.

Ogni Arbitro nominato dalle parti o dagli Arbitri o dal Consiglio Arbitrale ha 15 giorni di tempo dalla comunicazione della nomina mediante lettera raccomandata a.r. o con altro mezzo idoneo, da parte della Segreteria della Camera Arbitrale, per confermare, con gli stessi mezzi, la propria accettazione dell'incarico e per produrre una dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, l'inesistenza di quelle indicate nel comma 2 o gli eventuali motivi d'astensione.

La Camera Arbitrale subordina la nomina al ricevimento della dichiarazione prodotta dall'Arbitro e alla insussistenza di fatti o circostanze che possono comunque costituire motivo di incompatibilità, od anche di semplice non opportunità, rispetto all'incarico.

Nel caso in cui, trascorsi 15 giorni, l'Arbitro non abbia risposto, il Consiglio Arbitrale provvederà a nominare il nuovo Arbitro, che dovrà ottemperare ai medesimi adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Nel corso del procedimento, ciascun Arbitro è tenuto a comunicare al Consiglio Arbitrale ogni circostanza sopravvenuta che possa costituire motivo di incompatibilità, od anche di non opportunità, alla prosecuzione dell'incarico.

Art. 13

Sostituzione degli Arbitri.

In caso di morte, incapacità, rinuncia, inerzia o ritardo, si provvede alla sostituzione dell'Arbitro con le stesse modalità previste per la nomina.

Nei casi di inerzia o ritardo nello svolgimento delle attività arbitrali, il Segretario effettua un sollecito; se trascorsi 15 giorni dalla comunicazione l'Arbitro non adempie alle sue funzioni, il Consiglio Arbitrale, dopo averlo sentito, ne dispone la sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.

L'eventuale compenso dell'Arbitro sostituito e sostitutivo è definito dal Consiglio Arbitrale tenendo conto dell'attività svolta.

Nel caso in cui il ritardo abbia procurato disagi alle parti il Consiglio Arbitrale ne terrà conto nella liquidazione dei compensi.

Art. 14 Sede degli Arbitri.

La sede degli arbitrati è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale. L'Arbitro Unico o il Collegio possono prevedere di svolgere in luogo diverso dalla sede udienze o singoli atti del procedimento.

Art. 15 Trasmissione degli atti all'Arbitro.

La Segreteria trasmette all'Arbitro copia della domanda di arbitrato e copia della risposta del convenuto con tutti i documenti allegati dopo aver ricevuto da parte del medesimo l'accettazione dell'incarico.

Art. 16 Regole di procedura.

Le regole applicabili alla procedura davanti agli Arbitri sono quelle contenute nel presente Regolamento.

Nel silenzio del Regolamento sono quelle stabilite dalle parti o, in difetto, dagli Arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio.

Ricevuto il fascicolo il Giudice Arbitrale fissa la prima udienza nel corso della quale esperisce tra le parti tentativo di conciliazione.

Qualora il tentativo di conciliazione dia esito negativo l'Arbitro fissa dei termini perentori per il deposito di memorie contenenti le precisazioni delle domande e deduzioni nonché altro termine per il deposito di memorie istruttorie e documenti, e per eventuali repliche.

Non sono ammesse domande nuove.

In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione. L'assenza del teste comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, l'Arbitro lo consenta. La richiesta deve essere proposta al più tardi nel giorno fissato per l'audizione.

L'Arbitro può in ogni caso statuire in base ai soli documenti, se le parti, anche nel corso del procedimento, lo domandano o vi consentano in forma scritta.

Chiusa l'istruttoria l'Arbitro può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte o fissare un'udienza per la discussione orale.

Tra un udienza e l'altra non possono trascorrere più di 15 giorni.

Il Giudice Arbitrale può ordinare alle parti, su istanza di una di esse, di produrre ogni genere di documentazione utile ai fini del giudizio e, qualora la materia lo richieda, di sottoporsi agli accertamenti medico legali necessari.

Art. 17 Udienze e verbali.

Il Giudice Arbitrale svolge in udienza tutte le attività processuali e ne redige verbale.

In mancanza del verbale la relativa attività è radicalmente nulla.

Le ordinanze e le sentenze debbono essere decise in Camera di Consiglio. Nel qual caso la Segreteria comunica alle parti il deposito del provvedimento.

Art. 18
Transazioni.

Quando le parti giungono ad una transazione prima che si costituisca l'organo arbitrale ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.

In tal caso saranno dovute solo le spese di segreteria.

Se la transazione viene raggiunta dopo l'inizio del procedimento il Giudice Arbitrale redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con le quali le stesse rinunciano al lodo. Le spese del procedimento, se non concordate dalle parti, vengono liquidate dal Consiglio Arbitrale e debbono essere pagate entro 30 giorni dalla stesura del verbale.

Art. 19
Deliberazione e sottoscrizione del lodo.

Terminata l'istruttoria la causa viene trattenuta in decisione.

Il lodo è deliberato dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale a maggioranza di voti. E' redatto per iscritto, secondo le disposizioni dell'art. 823 c.p.c..

I componenti del Collegio Arbitrale possono sottoscrivere il lodo in tempi diversi. Ogni componente del Collegio deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui appone la firma. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Art. 20
Contenuto del lodo.

Il lodo deve avere per oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati.

Se l'Arbitro Unico o il Collegio ritiene, per motivi da indicare nel lodo stesso, di essere in grado di decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale.

Nel caso di lodo parziale, dal giorno del suo deposito riprende a decorrere il termine per quello definitivo.

Nel lodo definitivo il Giudice Arbitrale condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento, secondo la tariffa approvata dal Consiglio Arbitrale, e di difesa tecnica della parte vittoriosa in giudizio, secondo le tariffe professionali.

Il Giudice Arbitrale può compensare tra le parti le spese di cui sopra illustrandone i motivi.

Art. 21
Termine e modalità di deposito del lodo.

Il lodo deve essere depositato presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 giorni dalla prima udienza.

Il lodo viene depositato in tanti originali quante sono le parti più uno che rimane agli atti della Camera Arbitrale. Tutti gli originali sono depositati in bollo.

La Segreteria della Camera Arbitrale provvede a dare comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito invitandole a ritirare l'originale spettante a ciascuna di esse, previo versamento integrale delle spese liquidate nel lodo stesso nonché delle spese di segreteria.

Art. 22
Sospensione e proroga del termine per il deposito del lodo.

Il termine per il deposito del lodo è sospeso su istanza congiunta delle parti per un periodo massimo di mesi due.

Detto termine è altresì sospeso con ordinanza del Giudice Arbitrale per un periodo non superiore a mesi due quando l'istruttoria della causa richieda attività particolarmente lunghe.

Art. 23
Diritto ed equità negli arbitrati rituali.

Qualora la clausola compromissoria per l'arbitrato rituale non specifichi se l'organo giudicante debba decidere secondo diritto od equità, l'Arbitro Unico o il Collegio in prima udienza definiranno, in accordo con le parti, come decidere.

In mancanza di accordo il Giudice Arbitrale decide secondo diritto.

Art. 24
Diritto ed equità negli arbitrati irrituali.

Negli arbitrati irrituali gli Arbitri sono dispensati da formalità di procedimento che non siano quelle del presente Regolamento e, nel rispetto del principio del contraddittorio, statuiscono secondo diritto con decisione scritta agendo quali amichevoli compositori e tenendo conto dei principi della correttezza professionale.

Resta in ogni caso salva la volontà delle parti che il lodo venga emesso secondo equità.

Art. 25

Spese del giudizio arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale approva le tariffe recanti i costi dei giudizi arbitrali, rituali e irrituali.

Le spese si suddividono in:

1) Competenze dei Giudici Arbitrali.

2) Spese di segreteria e di funzionamento della Camera Arbitrale.

In mancanza del versamento delle spese di segreteria richiesto per la presentazione della domanda il Consiglio Arbitrale, trascorsi gg. 15, dichiara l'improcedibilità dell'arbitrato. Le spese versate sono irripetibili.

E' facoltà del Giudice Arbitrale chiedere alle parti il versamento di un acconto sulle proprie competenze in misura non superiore al 25% dei compensi complessivi previsti dalla tariffa.

Il lodo contiene il regolamento definitivo delle spese.

Art. 26

Imposta di bollo.

Tutti gli atti dovranno essere in regola con l'imposta di bollo.

Il Segretario al termine del giudizio dovrà rimettere, ai sensi dell'art. 19 d.p.r. 26/10/72 n. 642, gli atti non in regola con l'imposta all'Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione.

Art. 27

Procedimento di arbitraggio.

Gli Arbitratori sono dispensati da formalità di procedimento che non siano quelle del presente Regolamento. Salvo diverso accordo tra le parti essi decidono, nel rispetto del contraddittorio secondo equità e tenendo presenti i criteri obiettivi e di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni degli art. 17 fino a 25 del presente Regolamento.

Art. 28

Procedimento della perizia contrattuale.

La Camera Arbitrale assicura, su richiesta, il proprio intervento per designare Periti ed esperti che debbano effettuare constatazioni ed accertamenti per mandato congiunto delle parti.

I Periti ed esperti saranno scelti dalle parti o, in mancanza, dal Consiglio Arbitrale.

Il procedimento si svolgerà secondo quanto stabilito all'art. 27.

La relazione peritale, debitamente motivata, è depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale che ne rilascia copia autentica alle parti.